

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 10 febbraio 2005

CIRCOLARE N. 7/2005

Collaboratori coordinati e continuativi, professionisti senza Cassa, associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio – Aliquote e massimale INPS per il 2005

INDICE

1 CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA – ALIQUOTE E MASSIMALE PER IL 2005	2
2 IL MASSIMALE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL 2005	2
3 I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, I LAVORATORI “A PROGETTO” E I PROFESSIONISTI SENZA CASSA	2
3.1 LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI NEL 2005	2
3.2 LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE CONTRIBUTIVO	2
4 I VENDITORI A DOMICILIO E I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI.....	3
4.1 LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI NEL 2005	3
4.2 LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE CONTRIBUTIVO.....	3
5 GLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CHE APPORTANO SOLO LAVORO	3
5.1 LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI NEL 2005	4
5.2 LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE CONTRIBUTIVO.....	4
5.3 LA SOSPENSIONE IN VIA TRANSITORIA DEI VERSAMENTI.....	4

1 CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA – ALIQUOTE E MASSIMALE PER IL 2005

L'INPS ha reso note le aliquote contributive, gli scaglioni di reddito imponibile e il massimale applicabili **per il 2005 agli iscritti alla Gestione separata** ex L. 335/95 (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori "a progetto", professionisti senza Cassa, associati in partecipazione, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, ecc.).

2 IL MASSIMALE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL 2005

Per il 2005 il massimale annuo della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS è pari a **84.049,00 euro** (82.401,00 euro per il 2004).

Esclusione della parametrizzazione del massimale al periodo di lavoro

Si ricorda che il massimale non è suddivisibile a mese e quindi si applica interamente anche per prestazioni lavorative di durata inferiore all'anno.

3 I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, I LAVORATORI "A PROGETTO" E I PROFESSIONISTI SENZA CASSA

Nel 2005 i contributi INPS relativi ai collaboratori coordinati e continuativi, ai lavoratori "a progetto" e ai professionisti senza Cassa, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, **umentano dello 0,20% rispetto al 2004.**

3.1 LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI NEL 2005

Le aliquote contributive **applicabili nel 2005** sono riepilogate nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA FORMA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI	PENSIONATI DIRETTI	ISCRITTI AD UN'ALTRA FORMA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI DI REVERSIBILITÀ
Aliquote previdenziali	17,50% fino a 38.641,00 euro 18,50% oltre 38.641,00 euro e fino a 84.049,00 euro	15% fino a 84.049,00 euro	10% fino a 84.049,00 euro
Contributo assistenziale	0,50%	NO	NO
Contribuzione totale	18,00% fino a 38.641,00 euro 19,00% oltre 38.641,00 euro e fino a 84.049,00 euro	15% fino a 84.049,00 euro	10% fino a 84.049,00 euro

La comunicazione del superamento del limite di 38.641,00 euro

Ai fini dell'applicazione delle suddette aliquote, il lavoratore deve comunicare il superamento del limite di reddito di 38.641,00 euro:

- ai propri committenti, responsabili del pagamento del contributo;
- alla competente Sede dell'INPS.

3.2 LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori "a progetto", i contributi dovuti sono ripartiti:

- per **1/3**, a carico del lavoratore;
- per **2/3**, a carico del committente.

Nei confronti dei professionisti senza Cassa rimane ferma la **facoltà di rivalsa del 4%** dei compensi lordi.

4 I VENDITORI A DOMICILIO E I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Nel 2005 anche i contributi INPS relativi ai venditori a domicilio e ai lavoratori autonomi occasionali, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati, **aumentano dello 0,20% rispetto al 2004**.

Resta ferma la **franchigia di 5.000,00 euro** annui, considerando complessivamente i redditi derivanti da tali prestazioni, anche se relativi a rapporti di lavoro con più committenti.

4.1 LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI NEL 2005

Le aliquote contributive **applicabili nel 2005** sono riepilogate nella seguente tabella.

	NON ISCRITTI AD UN'ALTRA FORMA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI	PENSIONATI DIRETTI	ISCRITTI AD UN'ALTRA FORMA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI DI REVERSIBILITÀ
Aliquote previdenziali	17,50% oltre 5.000,00 euro e fino a 38.641,00 euro 18,50% oltre 38.641,00 euro e fino a 84.049,00 euro	15% oltre 5.000,00 euro e fino a 84.049,00 euro	10% oltre 5.000,00 euro e fino a 84.049,00 euro
Contributo assistenziale	0,50%	NO	NO
Contribuzione totale	18,00% oltre 5.000,00 euro e fino a 38.641,00 euro 19,00% oltre 38.641,00 euro e fino a 84.049,00 euro	15% oltre 5.000,00 euro e fino a 84.049,00 euro	10% oltre 5.000,00 euro e fino a 84.049,00 euro

La comunicazione del superamento del limite di 5.000,00 euro

Il lavoratore deve comunicare ai committenti interessati il superamento o meno del limite di esenzione di 5.000,00 euro:

- all'inizio dei singoli rapporti;
- ovvero, tempestivamente, durante il loro svolgimento, tenendo conto anche dei compensi percepiti da altri committenti.

La comunicazione del superamento del limite di 38.641,00 euro

Ai fini dell'applicazione delle suddette aliquote, il lavoratore deve comunicare il superamento del limite di reddito di 38.641,00 euro:

- ai propri committenti, responsabili del pagamento del contributo;
- alla competente Sede dell'INPS.

4.2 LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Anche nei confronti dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali i contributi dovuti sono ripartiti:

- per **1/3**, a carico del lavoratore;
- per **2/3**, a carico del committente.

5 GLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CHE APPORTANO SOLO LAVORO

Nel 2005 anche i contributi INPS relativi agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro **aumentano dello 0,20% rispetto al 2004**.

5.1 LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI NEL 2005

Nei confronti degli associati in partecipazione:

- i contributi previdenziali sono dovuti, in ogni caso, nella misura prevista per i soggetti che non siano iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria né pensionati; non si applicano quindi, le aliquote ridotte del 10% e del 15% qualora l'associato in partecipazione sia pensionato o iscritto anche ad un'altra forma di previdenza obbligatoria;
- non è dovuto il contributo assistenziale dello 0,50%.

Le aliquote contributive **applicabili nel 2005** sono riepilogate nella seguente tabella.

	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CHE APPORTANO SOLO LAVORO
Aliquote previdenziali	17,50% fino a 38.641,00 euro 18,50% oltre 38.641,00 euro e fino a 84.049,00 euro
Contributo assistenziale	NO
Contribuzione totale	17,50% fino a 38.641,00 euro 18,50% oltre 38.641,00 euro e fino a 84.049,00 euro

La comunicazione del superamento del limite di 38.641,00 euro

Ai fini dell'applicazione delle suddette aliquote, l'associato in partecipazione deve comunicare il superamento del limite di reddito di 38.641,00 euro:

- ai propri associanti, responsabili del pagamento del contributo;
- alla competente Sede dell'INPS.

5.2 LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

L'onere del contributo dovuto è ripartito:

- per il **55%**, a carico dell'associante;
- per il restante **45%**, a carico dell'associato in partecipazione.

5.3 LA SOSPENSIONE IN VIA TRANSITORIA DEI VERSAMENTI

Si ricorda, tuttavia, che i versamenti contributivi relativi agli associati in partecipazione non sono mai diventati operativi e sono attualmente sospesi.

Al riguardo, l'INPS ha annunciato la successiva emanazione di apposite istruzioni, le quali dovranno disciplinare anche i versamenti per i periodi pregressi, a partire dall'1.1.2004 (decorrenza dell'obbligo contributivo per i soggetti in esame).

* * *

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.